CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura triennale di videobroncoscopi monouso, per le esigenze assistenziali della Terapia Intensiva, Rianimazione, Chirurgia Toracica e Complesso Operatorio Cappella Cangiani e Centro storico dell'A.O.U. dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli".

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina le modalità relative alla fornitura triennale di videobroncoscopi monouso, per le esigenze assistenziali della Terapia Intensiva, Rianimazione, Chirurgia Toracica e Complesso Operatorio Cappella Cangiani e Centro storico dell'A.O.U. dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" di seguito denominata "Amministrazione Contraente", per un importo triennale a base d'asta pari a € 357.600,00 oltre I.V.A.

ART. 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà, mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 del Codice dei Contratti, previa conformità ai requisiti minimi specificati nel capitolato speciale di appalto sulla base delle schede tecniche dei prodotti e della campionatura. Inoltre, saranno escluse le offerte che presentino un importo triennale IVA esclusa, superiore agli importi indicati.

ART. 3 - DURATA DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale potranno essere emessi gli Ordinativi di fornitura.

Gli importi massimi indicati non sono in alcun modo vincolanti per l'AOU che, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di Ordinativi di Fornitura che risultino complessivamente inferiori a detti importi.

Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, quali ad esempio l'immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, l' Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di rescindere il contratto.

L'Amministrazione contraente si riserva altresì la facoltà di interrompere l'affidamento della fornitura in presenza di disposizioni regionali che contemplino di dover aderire a contratti stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A.

ART. 4 – VERIFICA CONFORMITA'

I prodotti offerti devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative all'autorizzazione alla produzione, all'importazione e alla commercializzazione e possedere marcatura CE. Conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dall'ultima edizione della FU nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione; conformi al D. Lvo 46 del 24/2/1997 e successive modifiche; iscritti al repertorio nazionale dei DM che deve essere specificato per ogni prodotto offerto analogamente al CND.

Le descrizioni dei dispositivi medici sono indicative. Qualora esse dovessero individuare dispositivi medici di produzione esclusiva, il riferimento dovrà intendersi accompagnato dall'aggiunta dell'espressione "o equivalente" (art. 68, com. 6. d.lgs. 50/2016).

ART. 5 – QUANTITATIVO DELLA FORNITURA

I quantitativi dei dispositivi richiesti, rappresentano il fabbisogno triennale occorrente e sono puramente indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche non esattamente prevedibili, per cui l'eventuale aggiudicazione di voci oggetto della presente gara non impegna l'Amministrazione Contraente ad emettere

ordinativi di fornitura in quanto, gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità. L'Operatore Economico contraente non potrà pertanto sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati per le singole voci agli stessi prezzi e condizioni. Inoltre, l'Amministrazione Contraente si riserva la anche la facoltà, nel corso della fornitura, di stralciare quei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento del servizio.

ART. 6 - CONFEZIONAMENTO

Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, ove disponibile, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e di facile stoccaggio.

Sull'imballaggio esterno, sulla singola confezione minima indivisibile e sull'etichetta del singolo prodotto devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura (anche mediante simboli), con particolare riferimento a:

- denominazione/nome commerciale del prodotto;
- composizione chimica:
- numero di codice del prodotto rilasciato dal fornitore e marchio CE;
- lotto e scadenza espressa in gg/mm/aa (eventuali codici prodotti analoghi ma in misure diverse non possono avere medesimo numero di lotto);
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore;
- destinazione d'uso e modalità di impiego, avvertenze particolari per la conservazione del prodotto e la gestione del rischio.

Inoltre, sull'imballaggio commerciale e sulla singola confezione deve esser messo in evidenza il numero di pezzi contenuto. Nella singola confezione o sopra la stessa dovranno esser presenti le istruzioni d'uso in lingua italiana. Ogni singolo prodotto deve avere un'etichetta conforme alla normativa vigente.

ART. 7 - GARANZIE PRODOTTI ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora durante Qualora durante l'esecuzione del contratto, l'impresa aggiudicataria introduca in commercio nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto di fornitura e che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità, dovrà proporli alle medesime condizioni negoziali, in sostituzione parziale o totale rispetto a quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda, fornendo a tal fine la necessaria dcumentazione. L'AOU avrà la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

ART. 8 – BREVETTI- ESCLUSIVITA' ALLA VENDITA

La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di materiale o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di autore ed in genere di privativa altrui, o di autorizzazione alla vendita in Italia degli stessi prodotti da parte di altre Ditte. Qualora venga promossa nei confronti dell' amministrazione Contraente un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquisiti in licenza d'uso, o con esclusività alla vendita in Italia, l'aggiudicatario si obbliga ad assumersi, a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni a terzi, le spese giudiziarie e legali. L'Amministrazione contraente si impegna ad informare prontamente l'aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

ART. 9 – CAMPIONATURA

Entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, le ditte concorrenti sono tenute ad inviare all'Ufficio Gestione Gare, con sede in Napoli, alla via Pessina 15, n.1 campione per ciascun prodotto offerto. Qualora la

Commissione Giudicatrice lo ritenga necessario al fine di verificare qualità e funzionalità dei dispositivi, le ditte partecipanti alla gara dovranno consegnare a titolo gratuito ulteriore campionatura.

ART. 10 - CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso il magazzino farmaceutico preposto dalle ore 12 alle 15 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità di consegna appositamente sottoscritti tra la Farmacia ed i fornitori).
La ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale.

Le consegne (ordinarie) dovranno essere effettuate entro il termine di 5 (cinque) giorni consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine informatizzato (NSO) dell'UOSD di Farmacia, Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.

In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del prodotto dovrà avvenire entro e non oltre 4 giorni dal momento della trasmissione dell'ordine, esclusi festivi.

Il Fornitore sarà tenuto a verificare la completezza e correttezza dell'ordinativo ricevuto. Nel caso della mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare prontamente la Farmacia Ospedaliera e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo corretto. L'AOU procederà all'annullamento del precedente ordinativo e all'emissione di uno nuovo, senza che il Fornitore possa vantare pretese di alcun genere.

Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.

Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.

In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione, senza attendere eventuali ordini.

Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle penali previste dall'art.12 del presente capitolato per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.

ART. 11 - CONTROLLO SULLA MERCE

La firma per ricevuta dei prodotti non impegna l'Amministrazione contraente la quale si riserva di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, l' Amministrazione contraente respingerà al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro due giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, l' Amministrazione contraente potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l'eventuale maggiore spesa.

ART. 12 – PENALI

Qualora la fornitura in argomento non venga effettuata secondo le modalità prescritte nel presente capitolato e/o in conformità del relativo contratto di appalto e delle vigenti disposizioni di legge, verrà applicata una penale variante, a seconda della gravità delle infrazioni contestate.
Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'AOU ovvero a forza maggiore e/o caso fortuito rispetto ai termini stabiliti (cinque giorni) per la consegna dei prodotti, l'AOU applica al Fornitore una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo della fornitura in quanto risulta oggetto di inadempimento, fatta eccezione in caso di risarcimento del maggior danno.

Per ogni ora di ritardo, non imputabile all'AOU ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti dal capitolato per la consegna dei prodotti in caso di urgenza (ore 72) dalla ricezione dell'ordine), l'AOU applica al

fornitore una penale (da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46,) del corrispettivo della fornitura oggetto di inadempimento, fatta eccezione il risarcimento del maggior danno.

Nel caso che dette infrazioni si verifichino per più di tre volte nell'arco di un mese, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudizievole al buon andamento del rapporto contrattuale, l'Amministrazione contraente potrà procedere alla risoluzione del contratto, dandone notifica alla ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.

Nel caso si addivenisse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni su esposte la ditta oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al rimborso delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione contraente dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

La ditta si obbliga a provvedere alla fornitura senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà quindi sospendere o interrompere la fornitura che dovrà essere assicurato anche in presenza di eventi eccezionali.

ART. 13 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica ai sensi del D.M. 55 del 03 aprile 2013. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF e cod. IPA.
Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l'emissione del mandato di pagamento.

N.B.: La fatturazione per il canone di locazione avrà cadenza trimestrale e l'inizio del noleggio decorrerà dalla data di collaudo con esito positivo.

Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall'Azienda.

Il Fornitore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.

L'eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale del contratto, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità dell'Azienda stessa di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Il subappalto segue le indicazioni di legge.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Nel caso di controversie insorte fra le parti nel corso dell'esecuzione del contratto il Foro competente sarà quello di Napoli.

ART. 16 - NORME GENERALI

Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si richiamano le norme in materia di appalti pubblici e le disposizioni del Codice Civile, in particolare quelle regolanti l'esecuzione e la risoluzione del contratto.

ART. 17 - OBBLIGHI DEL FORNITORE

La Ditta aggiudicataria dovrà rispondere di eventuali danni all' Amministrazione contraente, ai suoi dipendenti e/o collaboratori o a terzi derivati dall'utilizzo del materiale fornito, a causa di difetti e/o imperfezioni del medesimo.
La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso tenere indenne. l' Amministrazione contraente da ogni azione o protesta, da chiunque fatta valere, in relazione al prodotto fornito.